

**Civile Ord. Sez. L Num. 22990 Anno 2017**

**Presidente: D'ANTONIO ENRICA**

**Relatore: RIVERSO ROBERTO**

**Data pubblicazione: 02/10/2017**

**ORDINANZA**

sul ricorso 20190-2012 proposto da:

IZUI HIROMI C.F. ZIUHRM62T70Z219J, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

2017

2248

C.F. 05870001004 in persona del legale rappresentante  
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale  
dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati  
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOSIO, LELIO MARITATO,  
giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D'APPELLO  
di FIRENZE, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 784/09.



## **RITENUTO**

che Izui Hiromi proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l'INPS le richiedeva il pagamento dei contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia ed amministratrice della Unitron Italia srl, società esercente il commercio per corrispondenza di piccoli strumenti ed accessori ottici ;

che accolta l'opposizione e proposto appello dall'INPS, la Corte d'Appello di Firenze (sentenza 14.6.2012) accoglieva parzialmente l'impugnazione rilevando che dall'istruttoria era emerso che, benchè la Unitron Italia srl avesse dato incarico ad altra società (Punti di Vista sas) di curare i rapporti con i clienti italiani, doveva ritenersi che Izui Hiromi, che trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all'anno, fungesse da elemento di raccordo tra società produttrice giapponese e società incaricata della commercializzazione; il che integrava gli estremi dell'art. 1, lett. a-b della l. 1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 l. 662/96, per la sua iscrizione alla gestione commercianti;

che propone ricorso per cassazione Izui Hiromi con due motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scatti in base alla legge solo ove sussistano congiuntamente i quattro requisiti previsti dall'art. 1 suddetto; 2) la mancanza di prova, il cui onere incombeva sull'INPS, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

che l'INPS resiste con controricorso;

## **CONSIDERATO**

che preliminarmente va disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria ex art. 378 c.p.c. in relazione al passaggio in giudicato della sentenze nn. 70/2013 e 167/2015 della Corte d'Appello di Firenze, rese tra le stesse parti, le quali, diversamente da quella oggetto di ricorso, hanno affermato la mancanza dei presupposti per l'iscrizione di Izui Hiromi alla gestione commercianti, atteso che, per verso, non risulta trattarsi di periodi contributivi coincidenti e venendo in considerazione, per altro verso, presupposti di fatto (come l'abitudine e la prevalenza del lavoro, necessari ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti) aventi

caratteristiche di durata (come tali variabili da un periodo ad un altro) e non suscettibili pertanto di essere coperti da giudicato esterno (Cass. SU 13916/2006);

che il ricorso è fondato nel merito, in relazione ai motivi che investono l'inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art.1 comma 208 della l.662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 - occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art.1 della legge l. 1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 l. 662/96, ed in particolare che il socio partecipi "*personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza*" (requisito previsto alla lett. c) ;

che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi accertamento sul punto muovendo soltanto da presunzioni che si fondono su premesse errate e non esaustive (come la natura giuridica di srl della società o come il ruolo di raccordo svolto dalla ricorrente, che è anche amministratrice della società, con la società italiana che svolgeva l'attività di commercializzazione nel nostro Paese) ai fini dell'integrazione dei presupposti richiesti dalla norma per l'iscrizione del socio di srl alla gestione commercianti;

che la sentenza non si è attenuta quindi ai principi sopra richiamati e deve essere pertanto cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere

R.G. 20190/2012

decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione alla cartelle esattoriale promossa a suo tempo da Izui Hiromi;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in relazione ai precedenti gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese dell'intero processo che liquida per il primo grado in € 2500 di cui € 1000 per diritti, per il secondo grado in € 2000 di cui € 900 per diritti; per il giudizio di cassazione in € 3200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Roma, così deciso nella adunanza camerale del 17.5.2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale